

Generi diversi -

Pelliccerie confezionate di qualità fine -

- a) Ermellino, martora del Canada, Visone, Chinchilla, Zibellino, ecc. - Valore £. 300.000.= al Kg. (anzichè £. 310.000.=) - 15% - tariffa lire 45.000.=

=====

Visto il Regolamento Edilizio deliberato il 10/7/1948 e 17/12/51, modificato con D.C. n° 125 del 19/6/1957 approvata dalla G.P.A. in seduta del 2/8/57 al n° 24571 Div. 4^ n° 1845 di Reg.;

Considerato che l'On. G.P.A. prima di approvare le modifiche disposte con la citata D.C. n° 125 del 19/6/57, ha sottoposto l'intero Regolamento all'esame del Consiglio Provinciale di Sanità;

Che l'On. G.P.A., nel provvedimento di approvazione, ha prescritto l'accoglimento delle modifiche suggerite dal Consiglio Provinciale il 9/7/1957;

Ritenuto di uniformarsi alle modifiche suggerite;

All'unanimità nel voto, con n° 16 votanti, votando per alzata di mano,

D E L I B E R A

- a) In accoglimento dell'invito della G.P.A. e delle proposte del Consiglio Provinciale di Sanità, di approvare, come approva, le seguenti modifiche al Regolamento Edilizio comunale deliberato il 10/7/48 e 17/12/51, modificato con D.C. n° 125 del 19/6/57:

Art. 2 - Al comma stabilito dalla D.C. n° 125 del 19/6/1957 viene aggiunto il seguente altro: "Per la scelta del Direttore responsabile dei lavori è fatto richiamo alle vigenti norme in merito ai limiti delle attività professionali."

Art. 4 quater (nuovo articolo) - da aggiungere dopo l'art. 4 ter di cui alla D.C. n° 125 del 19/6/1957:

"Per quanto riguarda le opere in cemento armato, il richiedente dovrà indicare, inoltre, nella domanda prescritta dall'art. 3 se le strutture portanti, previste dal progetto, siano in muratura ordinaria o in cemento armato.

"Nella seconda ipotesi il richiedente dovrà indicare pure il nome dell'Ingegnere o Architetto, iscritti nei rispettivi Albi Professionali, responsabile dei lavori in cemento armato da eseguire. Tale Ingegnere o Architetto potrà essere persona distinta dal progettista e dal Direttore dei lavori."

Art. 7 del Regolamento 1951 - viene sostituito come segue:

"La Commissione Edilizia è composta:

- 1°) Dal Sindaco o da suo delegato che la presiede e la convoca.
- 2°) Da 3 membri effettivi e 3 membri supplenti eletti dal Consiglio Comunale, fra le persone riconosciute di competenza artistica e tecnica.
- 3°) Dall'Ufficiale Sanitario.
- 4°) Dall'Ingegnere Capo del Comune.
- 5°) Dal Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato.
- 6°) Da un rappresentante dell'Ordine Provinciale degli Ingegneri.
- 7°) Da un rappresentante dell'Ordine Regionale degli Architetti.
- 8°) Da un rappresentante del Collegio Provinciale dei Geometri.

"Funzionerà da segretario della Commissione, senza diritto a voto, un impiegato amministrativo o tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale.

"Ai membri della Commissione Edilizia è inibita l'attività professionale inerente al progetto da sottoporre all'esame della Commissione Edilizia stessa."

- b) Di delegare la Giunta Comunale per l'approvazione del Testo Unico del presente Regolamento Edilizio dopo l'omologazione.

=====

A seguito di relazione del Sindaco,

IL CONSIGLIO

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, deliberato con atto consiliare del 28.12/1956 come da Verbale n° 261, modificato con D.C. n.62 del 25.3.1957, approvata dalla G.P.A. in seduta del 19.4.57 al n° 12812/2 e n° 980 di Reg.;

DELIBERAZIONE N. 15

OGGETTO: Modifiche del Regolamento Comunale Edilizio suggerite dalla G.P.A. a seguito di proposte del Consiglio Provinciale di Sanità

DELIBERAZIONE N. 16

OGGETTO: Modifiche del Regolamento Comunale di Polizia Urbana suggerite dal Ministero dell'Interno, in sede di omologazione.-